

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

PROPOSTE DI MODIFICA

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>Art. 1 Finalità e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 168/1989 e delle disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge 240/2010, nel rispetto del codice etico, disciplina la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia in ottemperanza dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee, n. 251 dell'11 marzo 2005.</p> <p>2. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente Regolamento (a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti), l'Università di Verona procede all'assunzione del professore universitario chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p>	
<p>Art. 2 Presupposti e limiti</p> <p>1. L'Università di Verona, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della Programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del d.l. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, nonché del Piano triennale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della Legge 240/2010 e dell'art. 4 del d.lgs. 49/2012 attiva procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.</p> <p>2. La programmazione dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente.</p> <p>3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, i candidati aventi un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p> <p>4. Il regime delle incompatibilità previsto dal precedente comma non si applica ai rapporti di coniugio né alle chiamate disposte ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modifiche.</p> <p>5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di</p>	<p>Art. 2 Presupposti e limiti</p> <p>3 Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, i candidati aventi un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio o di convivenza <i>more uxorio</i> con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Tale incompatibilità si applica anche ai procedimenti di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6.</p> <p>4. Il regime delle incompatibilità previsto dal precedente comma non si applica ai rapporti di coniugio né alle chiamate disposte ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive</p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>professori potranno essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.</p>	<p>modifiche.</p>
<p>Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti</p> <p>1. I Dipartimenti, nell'effettuare la proposta di attivazione delle procedure selettive o valutative agli Organi Accademici, devono trasmettere l'estratto del verbale dei rispettivi consigli in cui si evinca la coerenza tra la richiesta di copertura del posto e le linee di sviluppo strategico del Dipartimento e l'esito della votazione.</p> <p>2. I Dipartimenti nel designare la Commissione giudicatrice devono allegare i curriculum vitae dei commissari.</p> <p>3. I Dipartimenti nell'effettuare la proposta di chiamata del candidato prescelto devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione l'estratto del verbale in cui si evidenzia la coerenza tra la chiamata e la caratterizzazione strategica del Dipartimento con l'esito della votazione.</p>	
<p>Art. 4 Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata</p> <p>1. Sulla base della Programmazione triennale del fabbisogno di personale e del Piano triennale di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della Legge n. 240/2010, il Dipartimento a cui il Consiglio di Amministrazione ha assegnato il posto di professore attiva il procedimento di chiamata, deliberando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modalità di copertura del posto secondo le seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi del successivo art. 6 del presente regolamento; b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010; c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure previste di cui all'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005; - la fascia per la quale viene coperto il posto (prima o seconda fascia); - il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; - la composizione della Commissione secondo le disposizioni del presente Regolamento; - le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere con particolare riguardo alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto; - il trattamento economico stipendiale. 	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>Art. 5 Requisiti per la partecipazione</p> <p>1. Al procedimento di chiamata possono partecipare:</p> <p>a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;</p> <p>b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa (articolo 2, comma 1, lettera g della medesima legge, nonché all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni), per la fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;</p> <p>c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;</p> <p>d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</p>	
<p>Art. 6 Procedimento selettivo</p> <p>1. La chiamata ha luogo previo svolgimento di un procedimento selettivo che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.</p> <p>2. Il procedimento di chiamata ha luogo previa emanazione di un apposito bando, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo integrale del bando è affisso all'Albo ufficiale di Ateneo per almeno 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell'Unione Europea.</p> <p>3. Il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>4. Il bando, predisposto dal Dipartimento cui è stato assegnato il posto, contiene i seguenti dati:</p> <p>a) il numero dei posti messi a bando e la fascia per la quale vengono richiesti i posti;</p> <p>b) il settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;</p> <p>c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni (tipologia di impegno didattico e scientifico), sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;</p>	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>d) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, ove previsti;</p> <p>e) il trattamento economico e previdenziale;</p> <p>f) il dipartimento di afferenza;</p> <p>g) la sede prevalente di lavoro;</p> <p>h) la modalità di selezione, che può comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica;</p> <p>i) i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni;</p> <p>j) l'indicazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione e dei titoli preferenziali;</p> <p>k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;</p> <p>l) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività;</p> <p>m) l'eventuale necessità, ai fini della proposta di chiamata, di tenere presso il Dipartimento un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo.</p>	
<p>Art. 7 Commissione di valutazione</p> <p>1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Dipartimento designa una Commissione di valutazione composta da cinque professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di prima fascia; di cinque professori di cui tre di prima fascia e due di seconda fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di seconda fascia.</p>	<p>Art. 7 Commissione di valutazione</p> <p>1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Dipartimento designa una Commissione di valutazione composta da cinque professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di prima fascia; da tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di seconda fascia. I commissari devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione ed essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della legge 240/2010. Il possesso dei suindicati requisiti è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera. Almeno quattro componenti devono essere esterni all'Università di Verona per i bandi di prima fascia e almeno due per i bandi di seconda fascia. Nella formazione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico.</p> <p>2. L'individuazione dei componenti esterni avverrà tramite sorteggio, da una rosa di nominativi proposta dal Dipartimento in numero almeno triplo rispetto al numero di commissari da sorteggiare. Il sorteggio sarà svolto con procedure informatiche idonee a garantire la trasparenza e l'imparzialità dello stesso.</p> <p>3. L'incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso dell'anno solare, considerando sia le procedure a posti di professore</p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell'uso di ulteriori parametri quantitativi. Almeno due di questi componenti devono essere esterni all'Università di Verona ed essere individuati fra docenti, italiani o stranieri, in ambito corrispondente al settore concorsuale.</p> <p>2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.</p> <p>3. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.</p> <p>4. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.</p> <p>5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010.</p> <p>6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.</p>	<p>che quelle a posti di ricercatore, estendibile a tre per i settori di ridotta consistenza numerica.</p> <p>4. Nella composizione della Commissione, deve essere garantito l'equilibrio di genere, laddove possibile.</p> <p>5. Nel caso di mobilità di un professore da un dipartimento all'altro dell'Ateneo, per i tre anni successivi alla stessa, le procedure di valutazione richieste dal Dipartimento di provenienza del professore trasferito devono essere effettuate esclusivamente da commissari esterni all'Ateneo.</p> <p>I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell'uso di ulteriori parametri quantitativi. Almeno due di questi componenti devono essere esterni all'Università di Verona ed essere individuati fra docenti, italiani o stranieri, in ambito corrispondente al settore concorsuale.</p> <p>2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.</p>
<p>Art. 8 Procedura di valutazione delle candidature</p> <p>1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 7, procede alla valutazione comparativa delle candidature per la posizione del professore di prima fascia e di seconda fascia esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pubblicazioni scientifiche b. Curriculum c. Attività Didattica <p>Qualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, la valutazione dell'attività didattica tiene conto anche dell'esito di tale prova.</p>	<p>In tale ipotesi, previa indicazione del Dipartimento che fornirà il relativo supporto tecnico, contenuta nel bando di concorso, la discussione con i candidati potrà avvenire anche in forma telematica con le</p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>2. Sulla base della valutazione effettuata la Commissione formula una rosa di candidati idonei. Ai fini della proposta di chiamata, ove previsto dal bando, quest'ultimi terranno presso il Dipartimento un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo. Il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando.</p>	<p>seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il candidato che intende avvalersi di tale possibilità dovrà richiederlo al momento della presentazione della domanda di partecipazione, fornendo il proprio contatto Skype, garantendo che la postazione da cui sosterrà il colloquio sarà dotata di webcam, indispensabile per il riconoscimento, di microfono e di casse audio o cuffie; - il candidato si collegherà secondo il calendario italiano (giorno ed ora) di svolgimento del colloquio, esibendo alla Commissione lo stesso documento identificativo allegato alla domanda di concorso. Rimane in capo al candidato il rischio di eventuali problemi di connessione; - al colloquio via skype potranno assistere gli altri candidati presenti in loco e il candidato in collegamento potrà assistere a sua volta a quello degli altri.
<p>Art. 9 Termine del procedimento</p> <p>1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla designazione da parte del Dipartimento.</p> <p>2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento designerà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.</p>	
<p>Art. 10 Proposta di chiamata del candidato selezionato</p> <p>1. All'esito della procedura di selezione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.</p>	
<p>Art. 11 Equiparazione dell'idoneità scientifica</p> <p>1. Ai fini delle procedure di cui all'art. 24 co. 5 e 6 della Legge 240/2010, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale l'idoneità scientifica conseguita ai sensi della Legge 210/98 limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 1 co. 6 della Legge 230/2005 e per la fascia corrispondente a quella oggetto di</p>	<p>Art. 11 Equiparazione dell'idoneità scientifica</p> <p>1. Ai fini delle procedure di cui all'art. 24 co. 5 e 6 della Legge 240/2010, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale l'idoneità scientifica conseguita ai sensi della Legge 210/98 limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 1 co. 6 della Legge 230/2005 e per la fascia corrispondente a quella oggetto di</p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>valutazione, come previsto dall'art. 29 co. 8 della menzionata Legge 240/2010.</p>	<p>valutazione, come previsto dall'art. 29 co. 8 della menzionata Legge 240/2010. (nota MIUR del 15/12/2016)</p>
<p>Art. 12 Commissione di valutazione</p> <p>1. Ai titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 (contratto senior), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Dipartimento, nel corso del terzo anno di contratto, attiva la procedura valutativa mediante la nomina di una Commissione di valutazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia. I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell'uso di ulteriori parametri quantitativi. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno due di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente; almeno due di questi dovranno essere esterni all'Università di Verona appartenenti ad un ambito corrispondente al settore concorsuale.</p> <p>2. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 7 commi da 2 a 6 del presente Regolamento.</p>	<p>I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell'uso di ulteriori parametri quantitativi. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno due di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente; almeno due di questi dovranno essere esterni all'Università di Verona appartenenti ad un ambito corrispondente al settore concorsuale.</p> <p>La composizione della commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 commi da 2 a 6 del presente Regolamento.</p>
<p>Art. 13 Oggetto della valutazione</p> <p>1. La Commissione valuta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministro dell'Università, dell'istruzione e della Ricerca:</p> <p>a) l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010;</p> <p>b) l'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010 e le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;</p> <p>c) attività in capo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze.</p> <p>2. La Commissione valuta anche l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il candidato ha avuto accesso al contratto.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del comma 9 della Legge n. 230/2005, in</p>	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, la Commissione tiene conto di tale valutazione.</p> <p>4. I candidati sono valutati positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di “buono” per ogni ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.</p>	
<p>Art. 14 Criteri di valutazione</p> <p>1. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato; e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando. <p>2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b) conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando. <p>3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando; 	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;</p> <p>d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;</p> <p>e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) impact factor totale; 4) impact factor medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). <p>4. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.</p>	
<p>Art. 15 Proposta di chiamata del candidato valutato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 2. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo. 	
<p>Art. 16 Avvio della procedura valutativa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente capo disciplina le procedure valutative bandite per la copertura di uno o più posti di professore ordinario e/o professore associato, riservate ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Verona ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 o di titolo equiparato ai sensi dell'art. 11. 2. L'assegnazione dei posti da coprire mediante la presente procedura è proposta dal Dipartimento e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 3. Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per quindici giorni consecutivi ed individua: <ul style="list-style-type: none"> - il settore concorsuale e l'eventuale indicazione del settore scientifico disciplinare; - eventuali riferimenti alla tipologia di impegno scientifico e all'eventuale attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono 	<p>Art. 16 Avvio della procedura valutativa</p> <p>Il presente capo disciplina le procedure valutative bandite per la copertura di uno o più posti di professore ordinario e/o professore associato, riservate ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Verona ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 e di titolo equiparato ai sensi dell'art. 11 per il settore concorsuale oggetto della procedura alla quale il candidato partecipa e incardinato nel medesimo settore (vedi nota MIUR 29 novembre 2017).</p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>richieste tali competenze; - il trattamento economico e previdenziale; - i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni; - le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento che delibera il bando.</p> <p>4. Il Dipartimento designa la Commissione giudicatrice composta da: tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente) per la chiamata di professori di prima fascia; due professori di prima fascia ed un professore di seconda fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente) per la chiamata di professori di seconda fascia;</p> <p>5. I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell'uso di ulteriori parametri quantitativi.</p> <p>6. Almeno due dei componenti devono essere esterni all'Università di Verona ed appartenenti ad un ambito corrispondente al settore concorsuale.</p> <p>7. Le modalità di funzionamento della Commissione di Valutazione sono disciplinate dall'art. 7 commi da 2 a 6 del presente Regolamento.</p>	<p>. Il Dipartimento designa la Commissione giudicatrice composta da:</p> <p>tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente) per la chiamata di professori di prima fascia;</p> <p>due professori di prima fascia ed un professore di seconda fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente) per la chiamata di professori di seconda fascia;</p> <p>5. I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell'uso di ulteriori parametri quantitativi.</p> <p>6. Almeno due dei componenti devono essere esterni all'Università di Verona ed appartenenti ad un ambito corrispondente al settore concorsuale.</p> <p>7. La composizione della commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 Le modalità di funzionamento della Commissione di Valutazione sono disciplinate dall'art. 7 commi da 2 a 6 del presente Regolamento.</p>
<p>Art. 17 Oggetto della valutazione</p> <p>1. Le attività oggetto di valutazione sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti; attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche; attività in capo clinico, ove prevista dal bando. <p>2. I candidati sono valutati positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di "buono" per ogni ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.</p>	<p>3. La Commissione giudicatrice prima di accedere alla documentazione dei candidati stabilisce i criteri di valutazione degli stessi e li invia al responsabile del procedimento, che provvede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.</p>
<p>Art. 18 Criteri di valutazione applicati</p> <p>1. In conformità a quanto previsto dagli art. 3 e 4 del D.M. 04/08/2011 n. 344, la Commissione valuterà i candidati secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, in riferimento</p>	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>allo specifico settore concorsuale ovvero al settore scientifico disciplinare ove indicato nel bando.</p> <p>2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato; e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando. <p>3. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b) conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando. <p>4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>collaborazione;</p> <p>e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) impact factor totale; 4) impact factor medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). <p>5. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.</p>	
<p>Art. 19 Termine di conclusione del procedimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla designazione della stessa da parte del Dipartimento. 2. La Commissione formula un dettagliato giudizio per ogni candidato dandone congrua e specifica motivazione sulla base dei criteri di cui all'art. 18 e redige l'elenco dei candidati valutati positivamente. Nell'ipotesi in cui il candidato sia unico la commissione formula un dettagliato giudizio sulla base dei criteri di cui all'art. 18 ed esprime una valutazione di sintesi positiva o negativa. 	
<p>Art. 20 Proposta di chiamata del candidato valutato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato valutato positivamente o in caso di più candidati valutati positivamente, di quello maggiormente rispondente alle esigenze didattiche e di ricerca indicate nel bando. 2. Nel caso in cui l'Ateneo deliberi più di un posto in settori scientifici disciplinari oggetto della procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata di più di un candidato valutato positivamente. 3. La delibera viene assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. 4. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo. 	
<p>Art. 21 Professori straordinari ex art. 1 co. 12 legge 230/2005</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ipotesi dell'istituzione temporanea di posti di professori straordinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 12, Legge 230/2005, qualora il 	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>conferimento degli incarichi riguardi soggetti che non sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero dell'idoneità scientifica di cui alla legge 210/1998 e richiamata dalla Legge 230/2005, le modalità di accertamento della qualificazione scientifica devono avvenire sulla base dei criteri e parametri definiti per l'attribuzione dell'abilitazione delle funzioni di prima fascia da parte di un'apposita Commissione di valutazione designata dal Dipartimento e composta ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.</p>	
<p>Art. 22 Chiamata del candidato</p> <p>1. Il Direttore di Dipartimento trasmette la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa alla proposta di chiamata e tutti gli atti al Rettore per la verifica della regolarità degli stessi.</p> <p>2. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti al Dipartimento, assegnando un termine per provvedere ad eventuali modifiche.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione approva a maggioranza la proposta di chiamata.</p>	
<p>Art. 23 Finanziamento dei posti e quote di riserva</p> <p>1. L'Università di Verona, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.</p> <p>2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel periodo intercorrente tra il 29 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2017, la procedura di cui al comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010, disciplinata dal capo II del titolo III del presente regolamento potrà essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università di Verona, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge. A tal fine l'Università di Verona può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Università di Verona potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010.</p>	<p>Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel periodo intercorrente tra il 29 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2019, la procedura di cui al comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010, disciplinata dal capo II del titolo III del presente regolamento potrà essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università di Verona, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge. A tal fine l'Università di Verona può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'Università di Verona potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010. (termini modificati dall' art. 4, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244)</p>



TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICHE
<p>Art. 24 Trasferimenti</p> <p>1. Per i professori di prima e seconda fascia le procedure di trasferimento sono assorbite da quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge n. 240 del 2010, e pertanto disciplinate dal presente Regolamento.</p> <p>2. Resta applicata ai ricercatori a tempo indeterminato la procedura di trasferimento di cui all'art. 29 co. 10 della Legge 240/2010.</p>	